

COMUNE DI PORTOGRUARO
Provincia di Venezia

Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 16.2.2000

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Integrazioni

Art. 3 – Indicatore della situazione economica equivalente

Art. 4 – Modalità di calcolo del reddito

Art. 5 – Modalità di calcolo del patrimonio

Art. 6 – Altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente

Art. 7 – Indicatore della situazione economica equivalente

Art. 8 – Modalità attuative

Art. 9 – Modalità applicative

Art. 10 – Competenze

Art. 11– Norme integrative

ART.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni e/o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dal D.Lgs 31.3.1998, n°109 e dal D.P.C.M. 7.5.1999, n°221.

ART.2 – Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e/o modificare.

- a. il regolamento comunale per la concessione di sussidi, ausili, sovvenzioni, contributi e patrocini;
- b. ogni altra norma regolamentare comunale relativa alla concessione di agevolazioni che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART.3 - Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni agevolate è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica, così come individuata a sensi dell'art.4 del D.P.R. 30.5.1989, n°223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF normalmente sono già presenti all'interno della famiglia anagrafica. Sono altresì considerati a carico ai fini IRPEF i soggetti, anche se non conviventi, qualora percepiscano redditi inferiori al limite stabilito dalle vigenti norme in materia di imposte sui redditi, quando siano figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare si determina sommando il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della tabella 1 allegata al D.Lgs 109/1998 secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

ART.4 - Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare:

- a. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile;

- c. I proventi derivanti da attività agricole per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- d. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, che viene reso noto annualmente dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare come definito dall'art. 3, comma2, del D.P.C.M. 7/571999 n°221.

2. Per individuare la consistenza del patrimonio mobiliare si fa riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente.

3. Il valore del patrimonio mobiliare viene calcolato con approssimazione per difetto alle decine di milioni.

4. Dal valore della situazione reddituale come sopra determinata, si detraggono 2,5 milioni di lire (euro 1,291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire (euro 1,807,60), qualora i componenti del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza oppure posseggano, nel Comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

ART.5 - Modalità di calcolo del patrimonio

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare considerato, come definito dall'art.3:

- a. il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.8, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati.
- b. il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art.3, commi 2,3,4 del DPCM 7.5.1999 n°221.
- c. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, come risultanti alle lettere a) e b), si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, di £ 50.000.000=; tale franchigia è elevata a £ 70.000.000= qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.
- d. L'importo così determinato è moltiplicato per un coefficiente pari al 20%.

ART.6 - Altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono definiti come dalla tabella 2 del Dlgs 109/98:

Scala di equivalenza:

n° componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92, o invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata nella tabella di cui sopra, eventualmente incrementato dai parametri di cui al comma precedente.

ART.7 - Indicatore della situazione economica equivalente

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come il rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art.6 del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni, nonché le percentuali delle stesse.

ART.8 - Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della L.15/68, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ad effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31.12.1996 n°675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare, mediante presentazione di nuova autocertificazione, eventuali modifiche della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo il modello approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999.

ART.9 - Modalità applicative

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffari, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente art.7.

ART.10 – Competenze

1. La certificazione contenente l'indicatore I.S.E.E è rilasciata dal responsabile dell'Area Servizi alla Persona, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.
2. Spetta al responsabile del procedimento espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, di quella reddituale e patrimoniale dichiarata, anche mediante raffronto con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, previa convenzione con lo stesso Ministero.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento potrà richiedere la documentazione necessaria.
4. Per le modalità del controllo si fa rinvio a quanto previsto dal D.P.R. 20.10.1998, n°403 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n°492 del 29.12.1999.

ART.11 - Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.